

Pubblicato il 08/11/2019

N. 05596/2019 REG.PROV.CAU.
N. 08239/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8239 del 2019, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05712/2019, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05712/2019, resa tra le parti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 il Cons. Roberto Proietti e uditi per le parti l'Avvocati Michele Bonetti e l'Avvocato dello Stato Vincenzo Rago;

Considerato, in esito ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, che le censure dedotte dall'Amministrazione appellante, pur essendo state prospettate con dovizia di argomenti, hanno ad oggetto questioni controverse che richiedono, per la loro delicatezza e complessità, un approfondito esame nel merito;

Ritenuto che, nella comparazione degli interessi coinvolti nel presente contenzioso, gli estremi di danno allegati dall'appellante appaiono, allo stato, recessivi a fronte degli interessi della parte appellata, anche considerato che il TAR del Lazio definirà nel merito la controversia di primo grado all'udienza dell'8 giugno 2020;

Considerato, peraltro, che non sussiste un profilo di pregiudizio grave e irreparabile per l'Amministrazione in relazione al contenuto ed agli effetti dell'ordinanza cautelare gravata, posto che essa si limita alla sola ammissione con riserva alle prove, ferma restando l'esigenza di un adeguato approfondimento nel merito, anche con riferimento ai profili di costituzionalità (cfr. Cons. Stato, ord. n. 5215/2019);

Ritenuto che quanto evidenziato induce a compensare le spese di lite relative alla fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l'appello (Ricorso numero: 8239/2019) e compensa tra le parti le spese relative alla fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019
con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Proietti

IL PRESIDENTE

Paolo Troiano

IL SEGRETARIO

